

Wolff e Kant sulla libertà di movimento: Diritto di emigrare e ospitalità ai tempi del colonialismo¹

*[Wolff and Kant on Freedom of Movement: Emigration Rights and
Hospitality in the Colonial Era]*

Valentina Dafne De Vita²

Leucorea Foundation (Wittenberg, Germany)

DOI: 10.5380/sk.v24i2.104523

Riassunto

Il presente contributo persegue due obiettivi. In primo luogo, sulla base delle interpretazioni di Miller in *Per la Pace perpetua* di Kant, prova a rispondere alla domanda se autori del Settecento, come Wolff e Kant, possano offrire argomentazioni valide per una limitazione del diritto all'accoglienza. In secondo luogo, confronta il dovere di ospitalità di Kant con il diritto internazionale di Wolff. La tesi qui sostenuta è che il Giusnaturalismo di Wolff fornisce elementi più robusti per fondare i diritti dei rifugiati rispetto al modello kantiano. Questo perché Wolff consente la trasformazione di diritti imperfetti, come quelli associati alla filantropia, in doveri perfetti sulla base del principio di autoconservazione. Il contributo è composto di due paragrafi. Nel primo, sarà condotto un confronto fra Wolff e Kant sul diritto di emigrare. Nel secondo, saranno esaminate le loro rispettive concezioni sull'immigrazione, sul diritto di ospitalità così come le loro critiche al colonialismo.

Parole chiave: diritti di accoglienza; ospitalità; colonialismo; diritto ad emigrare; diritto delle genti; diritti perfetti ed imperfetti.

Abstract

The aims of this paper are twofold. First, drawing on Miller's interpretation of Kant's right of hospitality and his critics at some practice of colonialism, I examine whether eighteenth-century authors such as Wolff and Kant can provide a robust framework to limit the rights of refugees. Second, I compare Kant's right of hospitality with Wolff's account of international law. I argue that Wolff's natural law theory offers more possibilities to ground the rights of refugees than Kant's right of hospitality. In particular, Wolff allows for the transformation of imperfect rights, such as philanthropy, into perfect duties based on self-preservation. The paper is structured as follows. First, I compare Wolff and Kant on the right to emigrate, with reference to Wolff's *Institutiones Iuris Naturae et Gentium* and Kant's *Doctrine of Right*. Second, I examine their respective accounts of immigration, the right of hospitality, and colonialisms.

Keywords: rights of refugees; hospitality; colonialisms; right to emigrate; international law; perfects and imperfects rights.

¹ Questo articolo è stato scritto nell'ambito del programma di scambio fra la Martin-Luther-Universität e la Programm des Projekt-bezogenen Personenaustauschs Brasilien (FAPPR) ab 2025, Projekt: „57739719“ dal titolo „Christian Wolffs allgemeine Praktische Philosophie und ihre Rezeption im deutschen Kontext“.

² Researcher Fellow at Leucorea Foundation, Germany. E-mail: valentina.de-vita@leucorea-uni.halle.de 0009-0004-2325-2806.

Negli ultimi anni sono state molte le pubblicazioni sul tema migrazione in riferimento alla filosofia politica di Kant (si veda Benhabib 2004, Niesen 2007, Sánchez Madrid-Taraborrelli 2025). Se per le autrici e autori appena citati Kant rappresenta, col suo diritto all'ospitalità e le critiche alle violenze coloniali praticate dai visitatori europei, un modello per fondare una libertà di movimento rispettosa del diritto cosmopolitico, altri autori hanno visto nella critica che Kant effettua ad alcune delle pratiche coloniali una giustificazione giuridica per adottare politiche di accoglienza più restrittive (Walzer 1983; Carens 1987; Miller 2007. Cfr. per una più ampia critica di questi autori: Reinhardt, 2022a, p. 49-91 e Reinhardt 2022b, p. 167-168). Tra questi spicca David Miller, secondo cui le posizioni e le limitazioni del diritto di ospitalità che Kant propone in *ZeF* AA 08: 358 e *RL* AA 06: 353 possono essere lette come una legittimazione di una più forte autodeterminazione delle nazioni rispetto ai propri confini nella gestione dell'accoglienza dei rifugiati, senza che tuttavia questo diritto degli Stati neghi la libertà di movimento dei singoli (Miller, p. 2022).³

Proprio dalla lettura che ha fatto Miller del terzo articolo della *Pace Perpetua* si pone una delle domande che questo articolo vuole affrontare, e cioè se l'apprezzamento di Kant del divieto di passaggio nel proprio territorio imposto da Cina e del Giappone (*ZeF*, AA 08: 358) e, in generale, posizioni più restrittive rispetto alle politiche migratorie espresse da altri autori del Settecento, come Wolff, possano effettivamente essere decontestualizzate dal momento storico in cui sono state scritte e giustificare politiche più restrittive rispetto all'accoglienza dei rifugiati per i nostri giorni.

Per rispondere a questa domanda, confronterò Wolff e Kant sui temi del diritto all'emigrazione e dell'ospitalità, nonché sulle critiche presenti nelle loro opere ad alcune delle pratiche dei colonialisti europei che sembrano motivare un'interpretazione più restrittiva rispetto alle problematiche poste dall'accoglienza. Questo confronto non verrà fatto solamente per affermare la continuità nelle argomentazioni che in certi momenti paiono esserci fra le *Institutiones* di Wolff e *La Pace perpetua* così come ne *La Dottrina del Diritto* di Kant.⁴ In quest'analisi si vuole anche effettuare un primo studio più sistematico sul diritto ad emigrare e sull'accoglienza nel Giusnaturalismo di Wolff. Infatti Wolff in opere come *Deutsche Politik*, *Ius Gentium* (1749) e *Institutiones* offre modelli giuridici per fondare il diritto all'accoglienza dei rifugiati, soprattutto di natura politica e religiosa, che sono più forti rispetto a quelli offerti da Kant nella *Pace perpetua*, e tuttavia anche più problematici.

Nelle *Institutiones*, inoltre, Wolff espone la possibilità etico-giuridica di trasformare diritti imperfetti in diritti perfetti a partire dal dovere di autoconservazione. La proposta wolffiana sembra offrire una base giuridica più solida rispetto al diritto all'*Hospitalität* kantiano per fondare l'accoglienza dei rifugiati, che, come alcune autrici hanno sottolineato, si presenta solo come un divieto a non trattare ostilmente chi approda in un determinato territorio, ma non garantisce un diritto all'accoglienza più vasto come il diritto all'asilo politico (Niesen 2007, 95; Reinhardt, 2022b).

Per illustrare le problematiche e le tematiche qui presentate, nella prima parte di questo contributo confronterò Wolff e Kant sul diritto a emigrare con riferimento alle *Institutiones Juris Naturae et Gentium* di Wolff e alla *Dottrina del Diritto* di Kant. In questo primo paragrafo non si farà riferimento tanto alle problematiche legate all'accoglienza, quanto alla libertà di movimento come espressione di una volontà libera. Poi tratterò del dovere all'ospitalità e dei diritti all'accoglienza con un confronto fra la proposta wolffiana di rendere perfetti i diritti imperfetti e il diritto all'ospitalità kantiano con riferimento al contesto colonialistico del Settecento.

³ Miller fa riferimento soprattutto a *ZeF* AA. 08: 344; 384 e *RL*, AA. 06: 353.

⁴ Per le fonti prekantiane del diritto cosmopolita cfr.: Picardi 2024.

Il diritto ad emigrare

Nelle *Institutiones* Wolff parla di una serie di diritti individuali del popolo che derivano dai doveri verso se stessi. Più esattamente va detto che i doveri etici per Wolff nelle *Institutiones* fondano i diritti soggettivi degli individui così come dei popoli. Infatti non deve sorprendere se all'interno delle *Institutiones* Wolff tratta tutti i diritti come direttamente derivanti dai doveri ed utilizza spesso il concetto del diritto-dovere, sovrapponendo così dovere giuridico, dovere etico ed eventuale diritto che da questo deriva. Questo perché egli fa derivare i diritti direttamente dai doveri.⁵ Oltre al diritto alla sicurezza, al commercio e all'autodifesa, Wolff dedica al diritto ad emigrare <ius emigrandi> ben cinque paragrafi nelle *Institutiones* (Wolff, 1750, §§ 1103-1107). Il tema di queste pagine non è l'emigrazione dettata dalla necessità; tuttavia, Wolff sembra includere nel diritto ad emigrare diversi temi, come: il diritto di espatriare; la libertà di movimento più in generale, da intendersi come libertà dell'individuo di non scegliersi un domicilio stabile. In questi paragrafi però Wolff tratta anche dell'esilio includendo sia l'esilio volontario che quello involontario. Ed è proprio in questa occasione che Wolff tratta anche dei doveri di accoglienza che una comunità ha nei confronti di chi viene costretto all'esilio.

Wolff comincia la sua trattazione dello *ius emigrandi* con la definizione del *domicilium*. Per determinare quest'ultimo è necessario tenere in considerazione l'intenzione della persona di vivere in un determinato luogo. L'espressione centrale di questo paragrafo è *manendi animo*, che rimanda alla volontà di vivere in un luogo preciso. In seguito, egli spiega che in virtù della libertà naturale deve essere sempre permesso un cambiamento di volontà, dal quale consegue anche un diritto a cambiare il luogo di residenza (Wolff, 1750, § 1103). Tuttavia, questo diritto necessita di leggi positive per poter essere tutelato.

Wolff definisce in seguito il *domicilium* come un *habitatio aliquo* in cui si ha intenzione <animo> di soggiornare in maniera stabile. Da questa definizione Wolff esclude logicamente i domicili provvisori, come quelli per motivi d'affari. Come abbiamo detto, però, Wolff sottolinea come questo diritto di per sé non è motivato dall'autoconservazione, che nel resto del capitolo dedicato ai doveri/diritti del popolo verso se stesso ha un ruolo fondamentale.

Eppure, il diritto all'emigrazione non è un diritto acquisito, ma sembra far parte dei diritti innati. Wolff ritiene che la libertà di emigrare derivi direttamente dalla natura della volontà, che è per sua costituzione libera. A questa libertà appartiene pure la possibilità di cambiare luogo di residenza. Egli giustifica questo diritto affermando che il cambiamento di volontà è un elemento costitutivo della libertà naturale.⁶ Come si legge in § 78 delle *Institutiones*, a cui Wolff fa riferimento in § 1103 per fondare il diritto di cambiare residenza, il richiamo alla libertà della volontà indica il diritto innato di indipendenza della volontà del singolo.⁷ In effetti il diritto ad emigrare è espressione diretta della libertà della volontà, poiché implica proprio la libertà di spostarsi come un volere non rispondente a logiche di razionalità strategica. Questo sembra essere confermato dal paragrafo successivo, che Wolff dedica agli erranti, e cioè a coloro che cambiano sempre dimora. Wolff ritiene che questa scelta di vita di per sé non sia moralmente deplorabile, anzi, sottolinea come gli erranti possano condurre una vita onesta (Wolff, 1750, § 1104). Anche se non definisce in queste pagine cosa intenda per una vita onesta, bisogna riconoscere che Wolff rispetto a Kant mostra meno pregiudizi nei confronti della vita delle popolazioni nomadi, incapaci di vivere liberamente (ÜGTP, AA 08: 174).

In seguito, Wolff distingue la madrepatria dal luogo in cui si nasce. In questo paragrafo

5 "Obligatio, qua homo quatenus homo est, tenetur, in omnibus hominibus eadem est, consequenter iuria, quae homini competunt, quatenus homo est, omnis hominis eadem sunt. Atque ideo patet, dari obligationes universales et iura universalia" (Wolff, 1750, §69).

6 "Quoniam vero vi libertatis naturalis unicuique permissa est voluntatis mutatio" (Wolff, 1750, § 1103).

7 "Cum vi libertatis naturalis homo in agendo non dependeat nisi a seipso (§ 77); vi eiusdem ispi permitendum, ut in determinandis actionibus suis suum sequatur iudicium, nec ulli hominum rationem reddere tenetur, cur hoc faciat, vel non faciat, modo tibi ail faciat, ad quod non faciendum tibi prefecte obligatur" (Wolff, 1750, §78).

egli afferma che il nascere in un determinato luogo non implica immediatamente l'appartenenza ad uno stato. L'appartenenza alla madrepatria, invece, dipende dallo stato giuridico dei genitori. Da qui Wolff deduce che la prole dei genitori senza fissa dimora non ha diritto allo *ius soli* e lo stato di *incola*, cioè di abitante, può essere riconosciuto solo a coloro che hanno intenzione di vivere in un determinato luogo (Wolff, 1750, § 1020). Il riconoscimento dello stato di *incola* comporta doveri d'amore nei confronti del popolo a cui si decide di appartenere (Wolff, 1750 §§ 1105 e 1020). Per capire meglio questo passaggio, bisogna sottolineare che Wolff tratta, sempre all'interno delle *Institutiones*, della possibilità di un *peregrinus* di ottenere gli stessi diritti civili di chi è nato in un certo stato, anche se il riconoscimento dei pieni diritti di cittadinanza di questi ultimi dipende sempre dalla volontà dei governi e non è derivato dal diritto naturale (Wolff, 1750, §§ 974-975).⁸ La presenza di questi paragrafi è tuttavia sorprendente, se si pensa che Wolff nel 1721 nella *Deutsche Politik* si era espresso con toni più restrittivi rispetto all'inclusione degli stranieri in uno stato (Wolff, 1721, §13, §274).⁹

Wolff conclude questa parte affermando l'esistenza di un diritto ad emigrare che è tuttavia fortemente dipendente dal diritto positivo.¹⁰ Tuttavia, Wolff non si sofferma a stabilire in che modo questa libertà debba essere tutelata. Significativo è anche il fatto che Wolff non tratti di questo diritto nel capitolo dedicato ai diritti individuali, ma lo faccia nella seconda parte delle *Institutiones* e cioè trattandolo come un diritto dei popoli.

In seguito alla pace di Augusta del 1555 il diritto ad emigrare trova la sua ragione d'essere nelle persecuzioni religiose avvenute in seno alla Controriforma (Reinhardt, 2022a, p. 295). Richiamare i conflitti confessionali aiuta forse anche a capire perché Wolff nella *Deutsche Politik*, testo pubblicato nel 1721 e quindi prima dell'esperienza dell'esilio per le accuse di "impietà" mosse dai pietisti di Halle per il suo apprezzamento per il confucianesimo,¹¹ sia forse più conservatore rispetto al riconoscimento dei diritti politici dei rifugiati, mentre nelle *Institutiones* dedica più ampio spazio non solo al tema della libertà di movimento, ma più in generale ai diritti che devono essere garantiti a chi non è cittadino. Tuttavia il riferimento alla *Deutsche Politik* è fondamentale pure per ritrovare un altro aspetto del diritto ad emigrare che Wolff non tratta più nelle *Institutiones*, e cioè il diritto ad emigrare da un governo ingiusto. Questo tipo di esilio volontario deve essere permesso dalla comunità di appartenenza (Wolff, 1721, § 8). Qualora l'emigrazione non possa essere garantita, allora la comunità dovrà garantire la sicurezza al cittadino o alla cittadina a cui è stato negato questo diritto (Wolff, 1721, §§ 8 e p. 277).

Anche in Kant il diritto ad emigrare deve essere concesso dal potere costituito. Nella *Dottrina del Diritto*, in cui troviamo un'argomentazione molto simile a quella di Wolff per quanto concerne il diritto all'emigrazione, Kant tratta una serie di doveri e diritti che il sovrano ha nei confronti del proprio popolo. Fra questi, afferma Kant che lo Stato non ha diritto di trattenere i propri sudditi, perché non può trattarli come proprietà (RL AA. 06: 323). Nonostante il riferimento alla libertà della volontà, anche nelle *Institutiones* di Wolff quello di emigrare sembra più un diritto tutelato dalla legge positiva, ma non sembra essere fondato sul diritto innato (Wolff, 1750, § 1107). Tuttavia, sia Wolff che Kant motivano questo diritto a partire dal diritto innato come diritto all'indipendenza dalla volontà altrui, poiché una limitazione di questo diritto da parte del sovrano corrisponde ad una limitazione del diritto della libertà naturale.

Sebbene all'interno de *La dottrina del Diritto* manchi una definizione di domicilio, Kant nella *Dottrina del Diritto* definisce cosa sia la patria poco prima di trattare del diritto ad emigrare, proprio come fa Wolff nelle *Institutiones*. Per Kant la patria è "il paese (territorium) i cui abitanti sono concittadini di un solo e medesimo Stato in virtù della costituzione, vale a dire senza aver

⁸ Su questo punto in riferimento però allo *Ius Gentium* di Wolff cfr.: Dioni 2025, 47-60.

⁹ Ringrazio Achim Vesper per avermi indicato i paragrafi della *Deutsche Politik*, in cui Wolff tratta del diritto ad emigrare, delle limitazioni a questo diritto così pure alle limitazioni imposte al diritto di accoglienza.

¹⁰ "Permissio exilii voluntarii dicitur *ius emigrandi*. Facile autem patet, *ius emigrandi nasci vel ex pacto, aut lege fondamentali, vel a voluntate superioris dependere*" (Wolff, 1750, 1107§).

¹¹ Sui motivi dell'esilio di Wolff cfr.: Fuchs 2008, Rohrbasser 2008.

bisogno di nessun atto giuridico particolare (epperò per il fatto stesso della loro nascita)” (RL AA. 06: 337, tr. it.: 528).

Kant tratta in questo stesso paragrafo di un dovere all'accoglienza da parte del *Landherren* dei coloni che richiedono asilo, anche quando questi ultimi non godono del benessere degli abitanti del posto, “a condizione però che non sia diminuita la proprietà privata di questi ultimi” (RL AA. 06: 338, tr. it.: 528). Questo argomento sembra avere un ruolo fondamentale per coloro che leggono queste limitazioni di Kant attraverso la lente del nazionalismo liberale, come Miller, che afferma che il valore assunto dalla libertà dell'individuo di movimento nelle teorie liberali sia facilmente conciliabile con il diritto degli Stati di determinare in modo sovrano e restrittivo le politiche sull'immigrazione (Miller, 2022). Come vedremo nel paragrafo dedicato all'ospitalità, soprattutto Wolff non sembra fare eccezione rispetto a questo paradigma, dato che prevede delle limitazioni alla libertà di movimento per quanto concerne i diritti di immigrazione.

Ospitalità e accoglienza ai tempi del colonialismo

Finora ci siamo concentrati a definire la libertà di emigrare all'interno del Giusnaturalismo wolffiano. Tuttavia, Wolff, in questo primo capitolo del diritto delle genti, distingue il *vagabundus* dall'esule, e lo fa esattamente in § 1106. L'esule è per Wolff colui che è costretto a lasciare il proprio domicilio “*absque infamiae nota*” (Wolff, 1750, §1106). Poi distingue chi è condannato all'esilio dall'esule volontario. In questo caso, la persona decide di emigrare volontariamente per sottrarsi ad una pena o a qualche sciagura <*calamitatis*>, come le persecuzioni religiose.¹² Qui Wolff prevede addirittura il dovere da parte di un altro stato ad accogliere l'esule, a meno che non ci siano motivi particolari che giustifichino una chiusura dei confini.¹³ Bisogna sottolineare però che Wolff tratta degli esuli sempre nel contesto dello *ius emigrandi*, e quindi anche l'esilio volontario non viene trattato tanto dal punto di vista dello Stato che accoglie. Anche in questo caso, l'esule ha diritto di abbandonare la patria solo in virtù di un permesso concessogli dalle autorità pubbliche. Per questo motivo non deve sorprendere se in queste pagine non trovano spazio temi come il diritto all'accoglienza o il diritto dei visitatori.

Wolff tratta di questi temi invece più approfonditamente nel capitolo dedicato ai doveri che i popoli hanno nei confronti degli altri popoli. A differenza di Kant, per cui il rapporto fra doveri etici e giuridici è più complicato,¹⁴ per Wolff i doveri etici fondano i diritti degli individui nonché dei popoli (cfr. Wolff, 1750, § 69). Non sorprende dunque che nei primi capitoli dedicati a questi particolari doveri/diritti Wolff annoveri doveri quali quello di rispettare l'indipendenza dei popoli (Wolff 1750, § 1108), promuovere il reciproco perfezionamento così come il dovere all'amore (Wolff, 1750, § 1109) e al commercio (Wolff, 1750, §§ 1110-1113).

Proprio nei paragrafi sul commercio Wolff tratta più ampiamente i diritti spettanti a chi si trova a transitare in uno stato straniero. I doveri dell'amore e del commercio garantiscono il passaggio di persone e merci. Wolff ritiene tuttavia che i sovrani possano limitare legittimamente il passaggio di questi ultimi all'interno dei confini nazionali. In primo luogo, Wolff ritiene che coloro che soggiornano in un determinato territorio che non sia il loro debbano rispettare le leggi dello Stato ospitante. Wolff sottolinea come chi è di passaggio non debba compiere atti ostili alle leggi locali e come le autorità possano negare il transito sul proprio territorio, qualora questo possa costituire una minaccia per la pubblica sicurezza (Wolff, 1750, § 1131). Tuttavia,

12 Wolff ritiene in *Ius Gentium* 1749 che questo sia l'unico caso di *ius emigrandi*. (Wolff, 1749, § 150).

13 “Quoniam habitatio conedenda sedibus expulsis et receptum quaerentibus, nisi rationes singulares obstant (§ 312); *exulibus perpetua habitatio a gente concedenda in terris suis, nisi obstant rationes singulares*, de quibus cum iudicium sit penes gentem (§ 1089. 78), *si receptus denegetur, id ferendum*” (Wolff, 1750, § 1106).

14 Per una ricognizione della differenza fra doveri etici e giuridici in Kant cfr.: Baum 2013; Höffe 1999; Merle 2004; Schadow 2013; Wood 1999; Zimmermann 2023.

egli prevede una serie di doveri che gli stati devono garantire agli individui appartenenti ad altri stati, fra i quali il diritto al commercio, ma anche quello di essere difesi e tutelati dalle offese provenienti sia dai cittadini di un altro stato che dagli abitanti dello stato ospitante (Wolff, 1750, §§ 1132-1134).

Il diritto al commercio ricopre un ruolo fondamentale nelle *Institutiones* di Wolff per quanto concerne lo sviluppo delle relazioni internazionali. Questo perché il commercio contribuisce all'autoconservazione e al perfezionamento reciproco delle nazioni (Wolff, 1750, § 1099). Egli sottolinea come questo dovere/diritto è un dovere perfetto che deve essere garantito da un primo contratto, il quale poi sarà alla base degli accordi commerciali che stipuleranno i singoli stati tra di loro. Wolff utilizza in questo paragrafo parole come *obligandum/verbunden* proprio per sottolineare il legame fra il dovere che è al contempo diritto di perfezionamento attraverso le relazioni internazionali. Significativo è che in questo paragrafo egli cita spesso il paragrafo § 1089 sul dovere/diritto al commercio. Wolff afferma in questa sede che tutti i popoli sono uguali e che nessuno può ledere la perfezione né può avanzare pretese e limitare la libertà di un altro popolo. In questo paragrafo però Wolff tratta anche del diritto dei popoli di impossessarsi delle cose altrui, qualora fosse necessario.¹⁵

Per giustificare il diritto dei popoli di appropriarsi delle cose degli altri, Wolff rimanda a §97 (dove cita § 80) dei doveri/diritti dei singoli. Questo rimando è interessante e problematico allo stesso tempo. Problematico se inserito nel contesto delle realtà coloniali, ma interessante rispetto alla prospettiva del diritto all'accoglienza. In § 80 Wolff ritiene che ci siano doveri giuridici verso gli altri che sono imperfetti, poiché manca in questi casi la forza coercitiva della norma, e quindi non contengono un vero obbligo o divieto. Nel caso della filantropia, infatti, ci troviamo di fronte ad un dovere che, in metaetica, viene definito supererogatorio, perché non esprime obblighi o divieti espliciti. I doveri/diritti imperfetti sono tali per Wolff perché non hanno la forza di imporsi sulla volontà di chi promette l'aiuto. Fra questi Wolff annovera tutti gli *officia humanitatis* (*Liebesdienste* nella traduzione tedesca. Cfr.: Wolff, 1750, § 82). Gli *officia humanitatis* impongono di aiutare gli altri. Tuttavia, in caso di conflitto fra uno di questi doveri, che sono i doveri verso gli altri, e un dovere verso se stessi, che invece impone l'autoconservazione, il secondo avrà sempre precedenza sui primi (Cfr.: Wolff, 1750, §64).

Come interpretare queste pagine e questi diritti imperfetti in relazione al diritto perfetto dei popoli di impossessarsi delle merci fondamentali per la sussistenza? Si potrebbe dire che Wolff sembra raccomandare un dovere di appropriarsi delle cose altrui, ma solo qualora il suddetto popolo sia sprovvisto di un certo bene necessario alla sopravvivenza. In questo caso sembra esserci una collisione non fra doveri verso se stessi e gli altri, ma fra doveri verso se stessi appartenenti a due soggetti diversi. Questo perché secondo Wolff gli esseri umani hanno un dovere all'autoconservazione, il quale impone il mantenimento della perfezione (anche materiale). Da questo dovere Wolff deduce anche l'obbligo delle nazioni di procurarsi altrove le cose necessarie alla sopravvivenza. Nel paragrafo § 82 Wolff sembra proporre una soluzione per uscire da questo conflitto. Qui Wolff afferma che al singolo deve sempre essere garantito il diritto a chiedere aiuto e questo è un dovere perfetto. A questo dovere perfetto però corrisponde un altrettanto dovere imperfetto (verso gli altri) ad offrire aiuto (Wolff, 1750, § 82).

La proposta di Wolff sembra avvicinarsi a un'idea di diritto imperfetto dell'accoglienza che Reinhardt formula nel suo studio, in riferimento a Kant. Reinhardt fa derivare questi diritti dalla *Tugendlehre* e non dalla *Rechtslehre*, proprio per circoscrivere la forza coercitiva di tali doveri filantropici (Reinhardt, 2022a, 308-317). In § 97 tuttavia Wolff riconosce meccanismi giuridici

¹⁵ "Vi iuris Gentium necessarii, gentium omnium eadem est obligatio, eadem sunt jura (§ 69), ac ideo omnes natura aequales (§ 70), nulli praerogativa aliqua (§ 71), nec praecedentia competit (§ 75). Nulli ius est in actiones alterius: singularum est libertas (§ 77), cuius usus non impediendus a gente alia (§ 78). Nulla gens alteram laedere, seu ius perfectum ipsis violare debet (§ 88), seu injuriam intentatam ius defendendi (§ 90), adversus factum ius puniendi competit (§ 93). Et praeterea singulis quoque gentibus competit ius alias ad certas praestationes sibi obligandi, et per consequens ius perfectum acquirendi (§ 97), auferri nescium (§ 100), ac denique ius belli (§ 98)" (Wolff, 1750, § 1089).

per rendere perfetto un dovere/diritto *giuridico* imperfetto. Tale situazione si configura quando il soggetto obbligato all'adempimento di un dovere giuridico – come quello di autoconservazione – dipende, per la realizzazione dell'obbligo etico-giuridico, dall'assistenza di terzi. In questo caso, la persona acquisisce un diritto perfetto ad essere aiutata. Nonostante questo paragrafo svolga un ruolo fondamentale anche per descrivere il concetto di giustizia distributiva del Giusnaturalismo, Wolff non spiega attraverso un esempio in che modo un diritto imperfetto possa diventare perfetto. Ma si può dedurre che dal dovere del perfezionamento e dell'autoconservazione egli ne faccia derivare un diritto perfetto a ricevere aiuto, o quanto meno ad appropriarsi delle cose necessarie per la sussistenza, come pure ad essere accolto quando si richiede l'asilo politico o per motivi religiosi.

La possibilità di poter fondare diritti perfetti dai doveri etici di autoconservazione di Wolff offre una possibilità più ampia per fondare eventualmente un diritto all'accoglienza al di là della semplice filantropia, rispetto al diritto dell'*Hospitalität* di Kant ne *La pace Perpetua*. Se è vero che Kant definisce il diritto all'ospitalità non solo come quello di non essere trattato ostilmente, ma anche di non poter essere allontanato se questo possa comportare un rischio *<Untergang>*, tuttavia, forte resta la differenza fra diritto di visita *<Hospitalität>* e diritto di ospitalità vera e propria (in tedesco: *Gastrecht*). Questo perché per Kant il *Gastrecht*, “cui si può fare appello” richiede “un benevolo accordo particolare, col quale si accoglie per un certo tempo un estraneo in casa come coabitante” (ZeF, AA. 08: 358; tr. it: 302). Il diritto di visita kantiano invece spetta a tutti gli esseri umani e consiste nel diritto ad “entrare a far parte della società in virtù del diritto comune al possesso della superficie della terra, sulla quale, essendo sferica, gli uomini non possono disperdersi isolandosi all'infinito, ma devono da ultimo rassegnarsi a incontrarsi e coesistere” (ZeF, AA. 08: 358; tr. it: 302). Rispetto ai diritti imperfetti che possono diventare perfetti, la proposta kantiana sembra più debole nel fondare giuridicamente il diritto all'accoglienza rispetto a quella di Wolff, anche perché Kant non tratta direttamente dei rifugiati per persecuzione. Wolff invece definisce lo stato giuridico sia nelle *Institutiones*, che nello *Ius Gentium* dei rifugiati *<flüchtig>* e in generale di coloro costretti all'esilio volontario e affermando che questi abbiano sempre il diritto di richiedere l'asilo – nel senso di un permesso di residenza permanente (Wolff, 1749, § 145; cfr. Wolff, 1750, § 1106).

L'*Hospitalität* kantiana invece sembra riguardare soprattutto i commercianti e non tanto chi scappa perché perseguitato. Questo perché anche per Kant, come per Wolff, attraverso il commercio si possono mettere in comunicazione “parti del mondo lontane” che in tal modo entrano in “pacifici rapporti” che “diventano col tempo formalmente giuridici e avvicinano sempre più il genere umano a una costituzione cosmopolitica” (ZeF, AA. 08: 358; tr. it: 302).

È interessante notare come Wolff e Kant vedano similmente nel commercio la base per costruire e sviluppare le relazioni internazionali. Tuttavia, Kant sottolinea in queste pagine de *La Pace perpetua* come la condotta dei visitatori europei sia spesso ostile nei confronti degli abitanti autoctoni ed esprime le ben note critiche rivolte ai colonizzatori europei, in cui egli denuncia l'inhospitalità di questi ultimi nonché i comportamenti disumani intrapresi dalle compagnie commerciali nelle Antille e in Africa (ZeF, AA. 08: 359; trad. it.: 303).¹⁶

Alla luce delle affermazioni di Kant, il diritto di una popolazione di appropriarsi dei beni necessari, come enunciato da Wolff nei paragrafi sul commercio, appare giuridicamente ed eticamente inaccettabile, poiché potrebbe giustificare le violenze dei colonialisti. Tuttavia, anche Wolff sembra esprimersi in modo critico nei confronti di alcune pratiche del colonialismo europeo.

Come vediamo, le affinità fra le *Institutiones* di Wolff e *La pace perpetua* di Kant sono molteplici. In primo luogo, sembra chiaro che per Wolff come per Kant gli Stati non debbano

16 Per motivi di spazio non è possibile trattare qui la controversa posizione di Kant sul colonialismo, nonché il suo razzismo. Per una rapida e mai esaustiva ricognizione si rimanda a: Pauline Kleingeld 2007; Lu-Adler 2023; Flikschuh and Ypi 2015.

trattare ostilmente i visitatori. Come però a ragione afferma Reinhardt il diritto cosmopolitico di Kant deve essere distinto dall'universalismo morale, perché il cosmopolitismo in questo senso è di derivazione stoica ed è politicamente neutrale. Secondo Reinhardt questo contesto è da attribuire all'uso che Kant fa nell'*Antropologia* del termine *weltbürgerlich*, quando Kant parla della *weltbürgerlichen Hinsicht* o del *Weltbürger* (Anth., 07: 316. Cfr.: Reinhardt, 2022a, p. 104-105). Invece, ne *La pace perpetua* così come pure nella *Dottrina del Diritto* il termine cosmopolitico ha un'accezione politica (Reinhardt, 2022a, p. 104-105). Questa differenza fra piano politico e piano morale non si trova invece nelle *Institutiones* di Wolff, dove tutti i diritti giuridici derivano dalla legge naturale e dai doveri etici. Bisogna tuttavia sottolineare come per entrambi gli autori il commercio offre il terreno per un pacifico scambio fra popoli che può condurre al perfezionamento universale (per Wolff)¹⁷ o alla formulazione del diritto cosmopolitico in Kant nel senso di un "diritto pubblico in generale e quindi per l'attuazione della pace perpetua" (ZeF, AA. 08: 358, trad. it.: 302). Il diritto cosmopolitico di Kant all'interno della *Pace Perpetua* a differenza dei doveri/diritti di Wolff, un obbligo negativo perché afferma il divieto di trattare ostilmente chiunque soggiorni nel paese a meno che non abbia commesso un atto ostile (ZeF, 08: 357; Reinhardt, 2022a, p. 146).

Inoltre Kant, pur riconoscendone le potenzialità, ci dà una visione molto più negativa degli effetti del commercio sulle popolazioni non europee, quindi nel suo diritto cosmopolitico lo Stato ha il dovere di ospitalità e di non trattare con ostilità nessun visitatore, dall'altra parte però Kant sembra avere più consapevolezza delle atrocità che il colonialismo e i commercianti europei hanno inflitto e stanno infliggendo in quegli anni alle popolazioni dell'Africa, dell'America e dell'Asia. Questo non significa che nel diritto delle genti di Wolff siano contenute meno limitazioni ai visitatori: egli ritiene che dal diritto ad intrattenere scambi commerciali con altre popolazioni non derivi alcun diritto di sfruttamento delle risorse di un altro popolo (Wolff, 1750, § 1098). Come pure Wolff ritiene che nessun popolo debba offenderne un altro (Wolff, 1750, § 1121) e che i rapporti fra Stati debbano sempre essere regolati tramite contratti, perché tutti i cittadini sono infine cittadini della stessa *civitas maxima* (Wolff, 1750, § 1124).¹⁸ Ma ancora più significativa è un'affermazione che Wolff sembra fare proprio in merito al colonialismo. Wolff delinea in § 1136 divieti precisi per i commercianti, come quello di espandersi a discapito delle popolazioni autoctone (Wolff, 1750, § 1136). Inoltre Wolff ritiene che pure i missionari debbano essere puniti in virtù della loro propaganda religiosa (Wolff, 1750, § 1122) e, similmente a Kant, sostiene posizioni più restrittive rispetto al transito o stanziamento permanente dei visitatori in circostanze particolari. Posizioni più conservatrici da parte di questi autori rispetto all'apertura dei confini sono tuttavia determinate dal colonialismo europeo, e non dalla crisi dei rifugiati. Ed è anche per questo motivo che le critiche a pratiche come le missioni religiose o le violenze colonialistiche che portano questi autori ad esporre diritti di immigrazione o di transito più restrittivi non possono essere interpretate in alcun modo come limitazioni al diritto di accoglienza.

Conclusioni

Miller interpreta, come abbiamo visto all'inizio di questo articolo, le critiche di alcune delle pratiche colonialistiche da parte di Kant e il conseguente divieto di transito sul territorio della Cina e del Giappone derivante dall'esigenza di preservare la sicurezza interna (ZeF AA.

¹⁷ Per Wolff tutti i popoli hanno il dovere di impegnarsi nel commercio perché attraverso quest'ultimo si contribuisce al perfezionamento di una popolazione (Wolff, 1750, § 1113). Egli ritiene inoltre che gli Stati abbiano l'obbligo di costituire empori, dove devono essere garantiti privilegi particolari agli stranieri che qui vi risiedono, come ad esempio il diritto all'abitare, la possibilità di possedere beni immobili, di poter professare la propria religione. Inoltre, in questi empori vale la legge della patria di appartenenza dei residenti (Wolff, 1750, § 1115).

¹⁸ Cosa sia la *civitas maxima* per Wolff non può essere trattato in questa sede per la vastità di commenti, articoli ed interpretazioni. Cfr.: Cavallar 2002, 208-215; Cheneval 2010, 122-145.

08: 359) come espressione del diritto di uno Stato a restare sovrano dei propri confini, qualora un'immigrazione di massa possa compromettere gli equilibri interni di una nazione (Miller, 2022, p. 180). Per argomentare la sua tesi, Miller prova a rispondere da una prospettiva kantiana alla domanda se uno Stato così piccolo possa essere costretto giuridicamente, ma anche eticamente, ad accogliere un numero di rifugiati superiore a quello degli abitanti (Miller, 2022, p. 182). Ma possiamo trovare nell'opera di Kant risposte a questa domanda?

Come sottolinea Roberta Picardi, le letture di Miller e Reinhardt rispetto al terzo articolo definitivo de *La Pace perpetua*, non possono che essere anacronistiche (Picardi, 2022, p. 164), proprio perché anacronistico è pensare che i fenomeni migratori del Settecento possano essere comparati ai motivi che spingono oggi tante e tanti a migrare. Anche se è vero che oggi come allora chi emigra spesso lo fa per sfuggire a miseria o persecuzioni, i commercianti che arrivavano nelle Americhe o in Africa partivano da condizioni per lo meno economiche o sociali differenti e la loro scelta era dettata dalla fame di avventure e successo, più che dalla disperazione. Ma è proprio qui che diventa chiaro, per fare un esempio, che i rifugiati della Siria non sono in alcun modo paragonabili ai colonizzatori europei. I primi cercano riparo umanitario, mentre gli altri terre da conquistare e risorse da sfruttare. Sono queste le pratiche che Kant condanna sia ne *La pace perpetua* che nella *Dottrina del Diritto*. Per questo motivo dal punto di vista filologico, la tesi sostenuta da Miller è più problematica, proprio perché egli estrapola delle citazioni senza tenere conto del contesto storico in cui Kant opera. Miller infatti parte dal presupposto che le critiche da parte di Kant alle pratiche colonialiste siano da intendersi in virtù di un diritto degli stati di negare un diritto di asilo (Cfr.: Miller, 2022, p. 180). Per esemplificare, egli si chiede se si possa costringere uno stato piccolo come quello di San Marino ad accogliere un numero di rifugiati maggiore rispetto al numero di abitanti, come pure ritiene che legittime siano le limitazioni qualora il gruppo da integrare sia culturalmente ed etnicamente diverso rispetto al gruppo della società che dovrebbe riconoscere e integrare chi richiede asilo (Miller, 2022, p. 183). Se negli scritti di Kant a questa domanda non è possibile trovare risposta, nelle opera di Wolff come abbiamo visto, si trovano risposte proprio a questi due casi, quando egli tratta nello *Ius Gentium* 1749 del limite che una comunità può imporre rispetto alla ricezione degli esuli (Wolff, 1749, § 149). Ma per Wolff la non ammissione dei perseguitati politici o per motivi religiosi rappresenta un'eccezione e non una regola e cioè deve essere motivata dal legislatore. Inoltre se sulla questione della grandezza Wolff potrebbe essere d'accordo con Miller (cfr. Wolff, 1721, § 274), di certo questo non vale per i perseguitati politici e religiosi, per i quali è doveroso provare un sentimento di compassione (Wolff, 1749, § 150).

Ed è per questo che rispetto ai diritti di accoglienza, Wolff risulta una delle fonti più importanti della filosofia dell'illuminismo. Questo perché il modello kantiano non permette, come sottolinea Reinhardt, di fondare un'uguaglianza di trattamento politico, mentre nel Giusnaturalismo di Wolff si presentano tuttavia più ampie possibilità giuridiche per fondare il diritto all'accoglienza o per lo meno Wolff ritiene che gli stati debbano giustificarsi qualora neghino l'asilo politico. Questo perché Wolff prevede un dovere/diritto di promuovere e tutelare il perfezionamento proprio e altrui che, prima di far parte del diritto, è parte dei doveri morali. Come abbiamo visto in §§ 82 e 97 che il giusnaturalismo di Wolff sembra essere più convincente per quanto concerne la fondazione di un diritto all'accoglienza. Infatti è proprio nel poter rendere gli *officia humanitatis* da doveri (giuridici) imperfetti a perfetti che trova spazio una fondazione non solo etica, ma anche giuridica dell'accoglienza dei rifugiati. Nel Giusnaturalismo wolffiano sembra esserci una più forte tutela dell'uguaglianza politica degli individui a prescindere dalla loro provenienza, rispetto al modello dell'*Hospitalität* kantiana, tant'è che Wolff, come abbiamo visto, tratta anche della possibilità non solo di risiedere permanentemente in uno stato, ma di acquisirne pure i diritti politici. Tuttavia, non va dimenticato che per Wolff la schiavitù continua ad essere un capitolo fondamentale all'interno delle *Institutiones* e quindi anche in questo autore è difficile trovare le basi per fondare l'uguaglianza politica vera e propria.¹⁹

¹⁹ Questo tema meriterebbe una trattazione più approfondita, che qui però non può essere condotta. Cfr. a proposito Wolff 1750, §§ 952; 953; 954.

Nell'opera wolffiana ritroviamo inoltre una soluzione al caso limite di San Marino, perché appunto per Wolff la preservazione della perfezione di uno Stato può giustificare politiche migratorie più restrittive (cfr. Wolff, 1721, § 274; Wolff, 1750, § 1106). Pur tuttavia, Wolff sottolinea anche come gli stati siano tenuti a collaborare fra loro e a tener presente che per il Giusnaturalismo tutti gli esseri umani, prima di essere cittadini di uno Stato, sono cittadini della stessa *civitas maxima*. E da questo assunto Wolff deduce un diritto perfetto di tutti gli esseri umani all'autoconservazione. Da un punto di vista Wolffiano potremmo dire che un caso come quello di San Marino richiederebbe la centralità di un diritto cosmopolitico che non solo garantisca i diritti di chi viaggia, ma che veda una collaborazione fra Stati per una gestione anche più umana dei flussi migratori causate dalle guerre o dalle crisi umanitarie, che però non deve tradursi solo in una gestione logistica, come invece sembrano attuare i vari trattati che l'Unione Europea stipula con Turchia, Libia o dell'Italia con l'Albania, ma che promuova i diritti individuali dei singoli senza stiparli in centri semi-detentivi.

Le posizioni di Kant e Wolff rispetto alla chiusura dei confini devono tuttavia sempre essere contestualizzate storicamente: queste infatti non sono motivate da fenomeni di immigrazione di massa, ma dal contesto coloniale di cui questi autori furono spettatori e che caratterizzava da almeno due secoli l'età moderna. In questo senso, tentativi come quello di Miller di fondare sulle critiche di Kant al colonialismo nella *Pace perpetua* una più rigida chiusura dei confini risultano poco convincenti.

Riferimenti

BAUM M. Prior Concepts of the Metaphysics of Morals. In: TRAMPOTA, A.; SENSEN, O.; TIMMERMAN, J. (ed.). *Kant's 'Tugendlehre'*. Berlin-Boston: de Gruyter, 2013, p. 113-139.

BENHABIB S. *The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

CARENS J. H. Aliens and Citizens: The Case for Open Borders. *The Review of Politics*, 49, No. 2, p. 251-273, 1987.

CAVALLAR, G. *The Rights of Strangers. Theories of International Hospitality, the Global Community, and Political Justice since Vitoria*. Aldershot: Ashgate, 2002.

CHENEVAL, F. Die kosmopolitische Dimension des ‚Consensus Praesumptus‘. Von Christian Wolff zu John Rawls und darüber hinaus. In: LUTZ-BACHMANN, Matthias (Hrsg.). *Kosmopolitismus. Zur Geschichte und Zukunft eines umstrittenen Ideals*. Weilerswist: Velbrück, 2010, p. 122-145.

DIONI, G. Amor patriae iuris naturalis est. Der Begriff des Vaterlandes in der Naturrechtslehre von Christian Wolff. In: HÜNING, D.; STIENING, G. (Hrsg.). *Politischer Eudämonismus. Recht, Staat und Politik bei Christian Wolff*. Nomos, Baden-Baden, 2025, p. 41-60.

FLIKSCHUH, KATRIN AND YPI, L. (eds.) *Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives*. Oxford: Oxford University Press 2015.

FUCHS, T. Christian Wolff und das China-Bild der Aufklärung. In: STOLZENGERG, J.; RUDOLPH, O.-P. (Hrsg.). *Christian Wolff und die europäische Aufklärung*. Hildesheim: Olms, 2008, p. 397-410.

KANT, I. Principi metafisici della Dottrina del Diritto. In: *Scritti politici e filosofia della storia e del diritto*. Tr. it. G. Solari e G. Vidari, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Torino: Utet, 1995, p. 337-676.

KANT, I. Per la Pace Perpetua. Progetto Filosofico. In: *Scritti politici e filosofia della storia e del diritto*. Tr. it. G. Solari e G. Vidari, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Torino: Utet, 1995, p. 283-338.

KLEINGELD, P. Kant's Second Thought on Race. In: *The Philosophical Quarterly* LVII, 229, 2007, 573-592.

LU-ADLER, H. *Kant, Race, and Racism. Views from Somewhere*, Oxford, Oxford University Press, 2023.

MERLE, J.-C. Die zwei kantischen Begriffe des Rechts. *Jahrbuch für Recht und Ethik/Annual Review of Law and Ethics*, vol. 22, p. 331-346, 2004.

MILLER, D. *National Responsibility and Global Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

MILLER, D. What Kant might have said about Immigration: an alternative View. *Studi Kantiani*, 35, p. 177-186, 2022.

NIESEN, P. Colonialism and Hospitality. *Politics and Ethics Review*, 3(1) 2007, 90-108.

HÖFFE, O. Der kategorische Rechtsimperativ, Einleitung in die Rechtslehre. HÖFFE, O. (Hrsg.). *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*. Berlin: Akademie Verlag, 1999, p. 41-62.

PICARDI, R. Kant's Cosmopolitan Right within the Current Debate on Migration: The Conflicting Interpretations of David Miller and Karoline Reinhardt. *Studi Kantiani*, 35, p. 161-166, 2022.

PICARDI, R. Il Weltbürgerrecht nel lessico filosofico tedesco: le prime occorrenze e l'innovazione kantiana. *Lexicon Philosophicum. International Journal for the History of Texts and Ideas*, 12, p. 276-285, 2024.

REINHARDT, K. Migrazione e diritto cosmopolitico. In: *Sull'attualità della filosofia politica di Kant*, tr. it. L. Miletti-Nardo, Bologna: Il Mulino, 2022a.

REINHARDT, K. On the Virtue of productive Disharmony. *Studi Kantiani*, 35, p. 167-176, 2022b.

ROHRBASSER, J.-M. Christian Wolff et la philosophie pratique des Chinois. In: STOLZENBERG, J.; RUDOLPH, O.-P. (Hrsg.). *Christian Wolff und die europäische Aufklärung*. Teil V. Hildesheim: Olms, 2008, p. 411-434;

KERTSCHER, Hans-Joachim. Chrisitan Wolff zweiter Aufenthalt in Halle. In: STOLZENBERG, J.; RUDOLPH, O.-P. (Hrsg.). *Christian Wolff und die europäische Aufklärung*. Teil V. Hildesheim: Olms, 2008, p. 435-460.

SÁNCHEZ MADRID, N.; TARABORRELLI A. (eds.). *Kant's Cosmopolitanism and Migration. Historical and Interpretative Essays*. Berlin-Boston: De Gruyter, 2025.

SCHADOW, S. Recht und Ethik in Kants Metaphysik der Sitten (MS 6: 218-221 und TL 6: 390 f.). In: TRAMPOTA, A.; SENSEN, O.; TIMMERMANN, J. (ed.). *Kant's 'Tugendlehre'*. Berlin-Boston: de Gruyter, 2013, p. 85-112.

WALZER, M. *Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*. New York: Basic Books, 1983.

WOOD, A. Kant's Doctrine of Right: Introduction. In: HÖFFE, O (Hrsg.). *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*. Berlin: Akademie-Verlag, 1999, p. 19-40.

WOLFF, C. *Vernünfftigen Gedancken von dem Gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen zu Beförderung der Glückseligkeit des menschlichen Geschlechtes Deutsche Politik*. Frankfurt und Leipzig, 1721.

WOLFF, C. *Ius Gentium Methodo Scientifica Pertractatum*. Halle, 1749.

WOLFF, C. *Institutiones Juris Naturae et Gentium in Quibus Ex Ipsa hominis Natura Continuo Nexu Omnes Obligationes Et Jura Omnia Deducuntur*. Halle 1750.

ZIMMERMANN, S. Was versteht Kant in der Metaphysik der Sitten unter 'äußerer' und 'innerer' Gesetzgebung? *Studi Kantiani*, 36, p. 43-62, 2023.